

HÉCTOR FRANCESCHI

*Ordinario di Diritto Matrimoniale Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce*

CAPITOLO QUINTO

**LA SENTENZA AL TERMINE DI UN GIUDIZIO DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO E LA *SALUS ANIMARUM*: ASPETTI GIURIDICI (\*)**

Sommario: 5.1 – Premessa; 5.2 – Il senso profondo della «salus animarum» nei processi di nullità del matrimonio: giustizia e verità nelle sentenze matrimoniali; 5.3 – L’indissolubilità del matrimonio come criterio di verità e di giustizia nelle sentenze matrimoniali; 5.4 – I rischi nell’applicazione della riforma, soprattutto in sede di sentenza: nullità e fallimento e natura dichiarativa della sentenza di nullità; 5.5 – Il diritto sostantivo sulla nullità del matrimonio, frutto di duemila anni di studio, approfondimento, scelte prudenziali; 5.6. – L’amore per la verità come luce e come criterio ermeneutico del processo matrimoniale e delle sentenze; 5.6.1 – Istruzione «Dignitas Connubii»; 5.6.2 – Discorso alla Rota Romana del 28 gennaio 2006; 5.6.3 – Esortazione Apostolica post-sinodale «Sacramentum Caritatis»; 5.6.4 – Breve cenno ai lavori sinodali; 5.6.5 – La ricerca della verità in «Mitis Iudex»; 5.7 – La certezza morale quale requisito della sentenza affermativa della nullità; 8. La celerità del processo e la pubblicazione della sentenza; 5.9 – Conclusioni.

*5.1 Premessa*

Il titolo che mi è stato proposto per questa relazione è: *La sentenza al termine di un giudizio di nullità del matrimonio e la «salus animarum»: aspetti giuridici*. La relazione successiva ha lo stesso titolo ma cambia la fine, poiché si dice: *aspetti pastorali*. Ed è qui che mi son trovato il primo problema. La necessità di tentare di distinguere tra gli aspetti giuridici e quelli pastorali, quando molto spesso si intrecciano o persino si identificano. Questa difficoltà di distinguere tra aspetti giuridici e pastorali si è acuita quando mi son reso conto, rivedendo tutto il programma, che sin dalla prima relazione di questo ciclo si è sottolineata la dimensione pastorale del giudizio di nullità del matrimonio e poi proprio in questa giornata si vuole distinguere tra la dimensione

(\*) Pubblicato in *Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità. Atti degli incontri di formazione presso i Tribunali del Vicariato di Roma in collaborazione con il Coetus Advocatorum*, LEV, Città del Vaticano 2021, 115-137. Questa versione in pdf coincide in ogni pagina con l’impaginazione del testo pubblicato, per cui si può citare secondo le pagine.

giuridica e quella pastorale. Quindi, sin dall'inizio chiedo scusa se, senza volerlo, anticiperò qualcosa della seconda relazione.

A questa difficoltà, per concludere questa premessa, si aggiunge che pochi mesi fa, nel Congresso Nazionale dell'Ascai, ho parlato proprio della dimensione giuridica della pastorale familiare alla luce di *Amoris Laetitia*. Quindi, vorrei soltanto che sin dall'inizio di questa relazione restasse chiaro che sono convinto che una vera pastorale non può non rispettare la dimensione di giustizia intrinseca del matrimonio e della famiglia, così come il vero diritto, che non è un insieme di norme ma si fonda sulla intrinseca dimensione di giustizia della realtà matrimoniale e familiare, non può che essere pastorale se vuole essere vero diritto, vera giustizia, temperata dalla misericordia<sup>1</sup>. Vedremo, lungo lo sviluppo di questo intervento, come questo si veda palesemente nel momento conclusivo dei processi matrimoniali, vale a dire, nel momento della sentenza e della sua pubblicazione e notificazione. Penso, comunque, che questa vicinanza tra i due aspetti potrà far sì che alla fine dei nostri interventi ci sia un dialogo proficuo ed anche, perché no, dei suggerimenti operativi molto utili.

Svilupperò la mia relazione soffermandomi su alcuni temi che, a mio avviso, sono proprio il cuore del tema della relazione tra sentenza matrimoniale e *salus animarum*. Inizierò con alcuni temi di fondo che definiscono l'essere stesso del processo matrimoniale, della sentenza e della *salus animarum* come fine ultimo dell'ordinamento giuridico, per scendere poi ad alcuni accorgimenti pratici che non sono solo questioni pastorali ma vere e proprie esigenze di giustizia.

## 5.2 *Il senso profondo della salus animarum nei processi di nullità del matrimonio: giustizia e verità nelle sentenze matrimoniali*

Come dicevo nella premessa, un tema che ritengo fondamentale per capire l'armonia che esiste tra diritto e pastorale nelle sentenze di nullità, siano esse affermative o negative, è capire nel suo più profondo senso quella espressione che abbiamo scelto come parte del titolo di questa relazione. Mi riferisco alla *salus animarum*.

Ritengo fondamentale che noi, sia pastori che operatori dei tribunali, non dimentichiamo mai che il nostro è un ministero di verità, e che solo nella ve-

<sup>1</sup> Cfr. H. FRANCESCHI, *La funzione del diritto nella comprensione del matrimonio*, Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale Interdiocesano di Reggio Calabria, gennaio 2019, in corso di stampa.

rità sul vincolo – come poi spiegherò – c'è una vera risposta pastorale – che mira alla *salus animarum* – per coloro che ricorrono ai pastori e successivamente al tribunale nella ricerca della verità sul loro matrimonio. Pretendere che il nuovo processo sia la risposta per tutti i casi dei divorziati e risposati civilmente, come hanno detto alcuni, è una strumentalizzazione che può causare molto danno non solo ai fedeli che ricorrono ai tribunali, ma anche a tutta la Chiesa, che è stata sin dalla sua nascita testimone fedele di Cristo – a volte con grandi sacrifici e anche con persecuzioni che hanno fatto dei martiri, pensiamo a Tommaso Moro e a Giovanni Fisher – della bellezza del Vangelo della famiglia e del bene insindacabile dell'indissolubilità di ogni vero matrimonio. Questo è un bene al quale non possiamo rinunciare se non vogliamo distruggere il matrimonio – come è capitato nella stragrande maggioranza degli ordinamenti civili – e tradire il tesoro che Cristo ci ha dato in deposito affinché sappiamo trasmetterlo fedelmente alle nuove generazioni di fedeli e alla società intera, bisognosa di luce e di chiarezza in mezzo al buio in cui ora si muove.

Ma per svolgere con serietà queste mansioni, considero che sia assolutamente necessario capire in tutta la sua profondità quello che significa la *salus animarum* come fine ultimo dell'ordinamento canonico, poiché, non di rado, è proprio la *salus animarum* ad essere sbandierata come motivo per essere più “pastorali” e meno “giuridici” dinanzi ai fedeli in situazioni difficili e spesso di grande sofferenza. A questo punto, conviene chiedersi cosa si intenda per *salus animarum*. Riguardo al significato della *salus animarum* e alla vera pastoraltà del processo come ricerca sincera della verità, afferma Baura che «questa è l'attività veramente pastorale – quella cioè che conduce alla salvezza delle anime – e giusta, vale a dire rispondente al diritto dei fedeli di essere illuminati ed aiutati dalla dottrina di Cristo. Quell'altra, invece, che, volendo trovare a tutti i costi la soluzione di comodo, ricorre ad un processo di nullità matrimoniale volto a dichiarare la nullità di un matrimonio indipendentemente dalla verità non merita certo gli aggettivi di “pastorale” né di “giuridica” (cioè di giusta)»<sup>2</sup>.

Per comprendere adeguatamente di che cosa parliamo quando facciamo riferimento alla relazione tra sentenza e giustizia e misericordia, c'è quindi un concetto fondamentale che va capito nel suo vero senso, che è quello della *salus animarum* come fine ultimo dell'ordinamento canonico e quindi anche del processo dichiarativo della nullità del matrimonio.

<sup>2</sup> E. BAURA, *Pastorale e diritto nella Chiesa*, in Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (ed.), *Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003*, Città del Vaticano 2003, 159-180, nota 39.

Al riguardo, ho trovato delle parole di Paolo Bianchi che, a mio parere, sono molto chiare e ci aiutano a superare la fallacia della contraddizione tra dimensione giuridica e dimensione pastorale nella sentenza canonica: «Tuttavia mi pare di non sbagliare nell'affermare che quello di *salus animarum* è un concetto essenzialmente escatologico: ossia che esso concerne più il destino eterno della persona che la sua situazione storica di *viator*. O, meglio, riguarda quest'ultima in quanto prepara la condizione definitiva, cui quel concetto propriamente si riferisce. Orbene, quello che voglio dire è che occorre guardarsi dal rischio di una riduzione (*absit iniuria verbis*) terrenistica della *salus animarum*, nel senso di una sua trasformazione nella mera "tranquillità di coscienza" anche in presenza di scelte oggettivamente contrarie ai valori evangelici (...). Alla salvezza escatologica, *aliis verbis*, il Signore ci insegna che si accede anche per cammini dolorosi e misteriosi, che comportano la realtà della croce. In questo senso mi pare che occorra fare molta attenzione a non ridurre la *salus animarum* in chiave immanentistica, senza prospettiva e, per così dire, senza responsabilità escatologica, neutralizzandola su di un piano di mondano equilibrio di desideri e di bisogni del soggetto»<sup>3</sup>.

Dopo aver letto queste parole di Bianchi, mi sono reso conto che in esse, con molta acutezza, ha messo il dito nella piaga e ci ha dato i mezzi per capire il problema di fondo sulle accese discussioni che ci sono state e ci sono ancora su quale sia il giusto atteggiamento nei confronti delle coppie in difficoltà e, di conseguenza, su quale dovrebbe essere l'atteggiamento della Chiesa e dei suoi tribunali dinanzi alle unioni fallite. Sono convinto, infatti, che la risposta la troveremo solo attraverso un'adeguata comprensione della *salus animarum* nella sua dimensione escatologica, che è molto legata alla vera pastorale e alla vera giustizia, che non è altro che accompagnare i fedeli nel loro cammino di incontro personale con Cristo Salvatore, come più volte ha ricordato Papa Francesco, che è l'unico cammino di salvezza. Solo così potremo superare il falso scontro tra visione pastorale e visione giuridica.

Sono consapevole, perché lo ho vissuto non poche volte come giudice, che alle volte siamo sottoposti a delle vere tentazioni – e non esito a chiamarle così – quando dinanzi ad una persona in buona fede che ha fatto ricorso al tribunale nella speranza che la dichiarazione di nullità di un'unione precedente gli apra le porte alla possibilità di celebrare un vero matrimonio con la persona con cui convive e, spesso, ha anche dei figli, nel non raggiungere la certezza morale circa la nullità dobbiamo – siamo tenuti – a dare una sentenza

<sup>3</sup> P. BIANCHI, *Quale futuro per la doppia sentenza conforme?*, in AA.VV., *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Città del Vaticano 2003, 173-174.

negativa. Persino in questo caso, tenuto anche conto del profondo significato della *salus animarum*, penso che le seguenti parole di San Giovanni Paolo II ci possono illuminare molto e anche dare coraggio per “dire” alle parti la verità della loro situazione, in modo particolare nelle situazioni di crisi:

La raccomandazione che sgorga oggi dal mio cuore è quella di aver fiducia nei riguardi di tutti coloro che vivono in situazioni così drammatiche e dolorose. Non si deve cessare di “sperare contro ogni speranza” (*Rm* 4, 18) che anche quelli che si trovano in una situazione non conforme alla volontà del Signore possano ottenere da Dio la salvezza, se sapranno perseverare nella preghiera, nella penitenza e nell’amore vero<sup>4</sup>.

Non approfondisco ulteriormente su questo tema perché sicuramente verrà affrontato dalla dimensione pastorale.

### *5.3 L’indissolubilità del matrimonio come criterio di verità e di giustizia nelle sentenze matrimoniali*

È importante partire dal fatto che la riforma del processo matrimoniale non ha in nessun modo messo in dubbio il principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio, ma è diretta a permettere, in un modo più agile e adeguato rispetto a quello della normativa precedente, la dimostrazione della nullità, nei casi in cui si procede<sup>5</sup>. Le nuove norme sul processo di nullità riflettono chiaramente la necessità di stabilire il necessario equilibrio tra l’indissolubilità dei matrimoni validi – che è fondamento della comprensione stessa del matrimonio e del sistema canonico matrimoniale – e il diritto di quei fedeli che non sono veramente sposati, se viene provata la nullità, nonostante le apparenze, di sposarsi e di partecipare pienamente la vita sacramentale della Chiesa.

Sono diversi i richiami di Papa Francesco all’indissolubilità di ogni vero matrimonio, tanto nel suo Magistero quanto nello stesso *Proemio* di MI che ha riformato il processo matrimoniale canonico. Comincerò con l’analisi dello stesso Motu Proprio, nel quale il Pontefice insiste sul carattere fondante e fondamentale – irrinunciabile – dell’indissolubilità del matrimonio<sup>6</sup>, da cui si

<sup>4</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Pontificio Consiglio per la Famiglia* (24 gennaio 1997).

<sup>5</sup> G. CABERLETTI, *L’indissolubilità del vincolo matrimoniale alla luce dell’esortazione postsinodale «Amoris Laetitia». Un nuovo orientamento per le cause di nullità matrimoniale?*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. II, LEV, Città del Vaticano 2017, 395-432.

<sup>6</sup> Cfr. H. FRANCESCHI, *Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: indissolubilità*, in AA.VV., *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, LEV, Città del Vaticano 2005, 213-236.

deduce la natura sempre dichiarativa delle sentenze di nullità del matrimonio, qualunque sia il processo mediante il quale si sia giunti alla sentenza affermativa: processo ordinario, *processus brevior*, processo documentale.

Nei processi in genere, quando si parla della possibilità del giudice unico, si afferma:

La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell'esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo<sup>7</sup>.

Poi, quando si parla del *processus brevior*, si afferma:

Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina<sup>8</sup>.

Riguardo al diritto sostanziale si sostiene:

Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza più chiara delle parole di Cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la dottrina dell'indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più adeguatamente il processo giudiziale in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la verità di fede professata<sup>9</sup>.

Infine, parlando del lavoro di snellimento chiesto alla commissione, dice: «fermo restando comunque il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale»<sup>10</sup>.

Se ci si chiede il perché di questi riferimenti all'indissolubilità e alla natura dichiarativa delle sentenze di nullità, a mio avviso la ragione sarebbe la necessità di sottolineare che la riforma non pretende di sconvolgere il sistema matrimoniale canonico, in particolare il sistema delle nullità, frutto di secoli

<sup>7</sup> FRANCESCO PP., Motu Proprio *Mitis Iudex*, *Proemio*, Criteri fondamentali, II. (D'ora in poi citato come MI).

<sup>8</sup> MI, *Proemio*, Criteri fondamentali, IV.

<sup>9</sup> MI, *Proemio*.

<sup>10</sup> *Ibidem*.

di approfondimento da parte della Chiesa, avendo invece come scopo proprio quello di rendere più celere e vicina ai fedeli l'applicazione di questo tesoro di saggezza e di dottrina ai singoli casi che vengono sottoposti al giudizio della Chiesa. In questo senso, lo snaturamento del processo matrimoniale, non c'è alcun dubbio, causerebbe un grave *vulnus* al diritto sostanziale, laddove il processo venisse inteso come la soluzione per i matrimoni irrimediabilmente falliti e quindi la sentenza non sarebbe che la constatazione del fallimento irreparabile, non più la dichiarazione della verità.

In continuità con il Magistero perenne della Chiesa, lo stesso Papa Francesco, nella sua Esortazione Apostolica Post-sinodale *Amoris Laetitia*, fa continui richiami al bene dell'indissolubilità del matrimonio<sup>11</sup>, argomento sul quale si è soffermato anche nelle sue catechesi sul matrimonio e, più recentemente, in un incontro con il clero, i religiosi e i laici nel quale richiama quanto detto in *Amoris Laetitia*: «Il matrimonio è la cosa più bella che Dio ha creato. La Bibbia ci dice che Dio ha creato l'uomo e la donna, li ha creati a sua immagine. Cioè, l'uomo e la donna che diventano una sola carne sono immagine di Dio. [...] quando si divide “una sola carne”, si sporca l'immagine di Dio»<sup>12</sup>, ricordando che questa centralità dell'indissolubilità del matrimonio è molto ben spiegata in *Amoris Laetitia*.

#### *5.4 I rischi nell'applicazione della riforma, soprattutto in sede di sentenza: nullità e fallimento e natura dichiarativa della sentenza di nullità*

È noto come da più parti si sia levata la voce sul rischio di sconvolgere il sistema matrimoniale canonico sostanziale, il che significherebbe un oscuramento della verità del matrimonio indissolubile, arrivando alcuni persino a squalificare in toto la riforma o, almeno, a guardarla con “sospetto”. Altri, invece, sostengono che la riforma dei processi matrimoniali avrebbe finalmente dato una risposta adeguata ai tempi, in una società nella quale non si crede più all'indissolubilità, vedendo nelle sentenze di nullità la soluzione,

<sup>11</sup> Il Pontefice tiene conto della mentalità divorzista diffusasi in Occidente negli ultimi secoli secondo la quale l'indissolubilità sarebbe un assurdo giuridico, qualcosa simile alla quadratura del cerchio, un peso e non un dono, come ci ricorda Papa Francesco facendo sua una considerazione della Relatio Synodi 2014: «L'indissolubilità del matrimonio (“Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi”: Mt 19,6), non è innanzitutto da intendere come “giogo” imposto agli uomini, bensì come un “dono” fatto alle persone unite in matrimonio» (AL, 62).

<sup>12</sup> FRANCESCO PP., *Dum sacerdotes, religiosos viros et mulieres, sacerdotii candidatos apud templum B.V.M. Assumptae dicatum in urbe Tbilisi invisit* (2 ottobre 2016), 1141-1142, in AAS 108 (2016).

non di alcuni, ma praticamente di tutti i casi di divorziati e risposati civilmente. A questo penso che dovremo rispondere che né gli uni né gli altri hanno ragione. Come capita spesso, la verità si trova nel mezzo, ma non mediante concessioni agli uni e agli altri, in modo di accontentare tutti, ma seguendo la classica massima *in medio stat virtus*. Cioè, dobbiamo tener conto, da una parte, che il principio dell'indissolubilità assoluta del matrimonio rato e consumato è un principio al quale non possiamo rinunciare senza tradire il messaggio di Cristo, come ben ricordò Giovanni Paolo II nel suo discorso alla Rota del 2000:

Emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal Magistero della Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio<sup>13</sup>.

Non v'è dubbio che, se neanche il Romano Pontefice può sciogliere un matrimonio rato e consumato, tanto meno potrà farlo il Vescovo o un Tribunale ecclesiastico.

D'altra parte, dobbiamo tener conto non solo delle norme processuali riformate, ma soprattutto della formazione di coloro che le dovranno applicare. Ogni normativa, in quanto umana, è sempre migliorabile, e non dubito che, con l'esperienza dei primi anni di applicazione di MI, si vedrà come e in quale misura dovranno essere migliorate. Allo stesso tempo, l'esperienza ci dimostra che il miglior sistema normativo può essere applicato in modo strumentale e sbagliato, facendo sì che il processo di nullità diventi la "scusa" per sciogliere i matrimoni falliti senza tener conto della verità sull'esistenza o meno del vincolo matrimoniale valido. Da lì, come dicevo, l'urgenza di un'adeguata formazione, non solo giuridica, ma anche teologica e antropologica, sulla realtà del matrimonio, per tutti coloro che, a diverso titolo, hanno a che fare con i processi di nullità del matrimonio.

Se mettiamo in dubbio l'indissolubilità assoluta del matrimonio rato e consumato, come hanno fatto molti autori e anche autorità ecclesiali nel difendere alcune nuove prassi nei casi dei divorziati e risposati civilmente, non solo tutto il processo, ma anche il diritto sostanziale, verrebbero sconvolti.

Va chiarito il senso e lo scopo più profondo della riforma. Si tratta di stabilire più nullità — allargamento dei capi —, nullità più facili o semplicemen-

<sup>13</sup> GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana (21 gennaio 2000), 350-355, in AAS, 92 (2000).

te di rendere i processi più facili? Sono convinto che la *mens* del Pontefice, chiaramente manifestata nel *Proemio* di MI, sia proprio quella di rendere i processi, in qualunque forma essi si svolgano, più semplici, celeri e a portata di mano di qualsiasi fedele che, in modo ragionevole, ritenga che il suo matrimonio potrebbe essere nullo.

*5.5 Il diritto sostantivo sulla nullità del matrimonio, frutto di duemila anni di studio, approfondimento, scelte prudenziali*

Come ho manifestato in altre occasioni<sup>14</sup>, il processo di dichiarazione di nullità del matrimonio, il cui culmine è la sentenza, è intimamente legato al diritto fondamentale dei fedeli a contrarre il matrimonio, il quale va riconosciuto, protetto e promosso dalla Chiesa, nella ricerca di soluzioni dei casi concreti, nei quali l'atteggiamento dovrà essere sempre quello di cercare la verità, perché solo nella verità può esserci giustizia e salvezza. Questa centralità dello *ius connubii* farà sì che il sistema matrimoniale canonico venga inteso non come un insieme di norme positive, la cui applicazione dipenderà dalle circostanze del caso, bensì come una risposta alle esigenze della *res iusta* matrimoniale.

Il sistema matrimoniale, più che un corpo normativo astratto che regola un istituto giuridico, è stato e deve continuare ad essere una risposta giusta alle esigenze intrinseche della realtà matrimoniale personale e del diritto fondamentale al matrimonio che ha il suo fondamento nella persona umana e nella sua modalizzazione sessuale in persona-maschio e persona-femmina, sulla quale si fonda la complementarità e la coniugalità, vale a dire, l'uguaglianza nella diversità dalla quale sorgono il matrimonio e la famiglia.

Il sistema matrimoniale – e coloro che lo applicano – si dovrà sempre confrontare con il diritto fondamentale al matrimonio, per valutare la giustizia nella decisione del caso concreto. In questo modo, lo *ius connubii* appare come fondamento e criterio di interpretazione ed applicazione del sistema matrimoniale canonico nel suo insieme, nonché come forza innovatrice del sistema, qualora l'esperienza nell'applicazione del sistema matrimoniale evidenziasse mancanze concrete che meriterebbero una migliore formalizzazione giuridica di un singolo aspetto della realtà matrimoniale.

<sup>14</sup> H. FRANCESCHI, *Riconoscimento e tutela dello "ius connubii" nel sistema matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano 2004; IBIDEM., *Una comprensione realistica dello «ius connubii» e dei suoi limiti*, in M.A. ORTIZ (ed), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Giuffrè, Milano 2005, 1-48.

Questa consapevolezza del senso e del fondamento del sistema matrimoniale della Chiesa eviterà un pericolo che è sempre in agguato nei sistemi giuridici che seguono la tecnica codificatrice e che, a mio avviso, si è manifestato non di rado anche nella Chiesa, in modo particolare da quando in Essa esiste un corpo normativo positivo, ben definito, contenuto nei Codici e in altre norme di carattere generale. Parlo del rischio che i canoni del Codice sul matrimonio e il processo matrimoniale diventino un insieme di norme tecniche da applicare al caso concreto, senza però tener conto della verità del vincolo coniugale e dei diritti e doveri che scaturiscono dalla sua stessa natura. Da questa prospettiva, ci sarebbe poco spazio per una vera giuridicità della sentenza che rispetti allo stesso tempo la sua forte valenza pastorale.

Nello stesso modo in cui lungo la storia il Legislatore della Chiesa ha fatto uno sforzo per rispettare la realtà delle cose e costruire un ordinamento canonico che rispecchiasse fedelmente la realtà del matrimonio e della famiglia, anche gli autori che sviluppano la scienza canonistica e noi operatori del diritto – pastori, giudici, avvocati, ecc. – non possiamo non tener conto del fatto che l'ordinamento canonico non è fine a sé stesso, ma è uno strumento per riconoscere e difendere in modo efficace una realtà centrale nella vita della Chiesa e della società, quale è il matrimonio e il diritto fondamentale a costituirlo.

Da questa visione realista del diritto matrimoniale canonico, si evince una chiara conseguenza, anche in questi momenti di riforma. Il diritto matrimoniale non è un insieme di norme e di requisiti per la valida e lecita celebrazione del matrimonio da parte dei fedeli, ma risponde alla verità del matrimonio e della famiglia, è il frutto di duemila anni di studio, di approfondimento, di scelte prudenziali, che rispondono in grande misura alla dimensione di giustizia intrinseca del patto coniugale e del vincolo da esso fondato. Questa realtà, perché di realtà si tratta, non può non splendere proprio nel momento culmine del processo che è la sentenza, sia essa affermativa o negativa.

La storia ci dimostra con quanta prudenza e accortezza si sia mosso il Legislatore canonico nel modificare in alcuni aspetti il sistema delle nullità del matrimonio, muovendosi sempre con quella che Benedetto XVI, sin dall'inizio del suo pontificato, chiamò l'ermeneutica del rinnovamento nella continuità. Questo si vede con grande chiarezza nel processo redazionale del Codice del 1983, il quale è stato preceduto da approfondite discussioni tra esperti, da consultazioni con l'Episcopato Universale e diverse istanze, dalla considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza dei Tribunali Apostolici. Si pensi, ad esempio, alla redazione del canone sull'incapacità psichica per il consenso (can. 1095 CIC), alla nuova sistemazione delle diverse fattispecie sull'*errore*, all'inclusione del canone sul dolo tra i capi di nullità (can. 1098 CIC).

Quindi, ritenere che la riforma dei processi matrimoniali, mediante i *Motu Proprio* MI e MMI, abbia anche voluto modificare il diritto sostanziale, a mio avviso, non corrisponde a verità.

### *5.6 L'amore per la verità come luce e come criterio ermeneutico del processo matrimoniale e delle sentenze*

A questo punto, penso che sia molto utile fare una rivisitazione del Magistero e di altri documenti della Santa Sede che, a mio parere, hanno cominciato ad aprire la strada per la riscoperta dell'inscindibilità tra dimensione pastorale e dimensione giuridica, con l'amore per la verità come criterio da seguire sempre nella risoluzione delle crisi matrimoniali e nei processi dichiarativi della nullità del matrimonio.

Passo, quindi, alla presentazione dei documenti o discorsi che ho ritenuto più rilevanti, limitandomi a quelli che, a mio avviso, hanno preparato la strada per la riforma dei processi di dichiarazione di nullità del matrimonio e servono anche come chiave interpretativa della stessa riforma, che non è altra che rendere più semplice e più celere la ricerca della verità.

#### *5.6.1 Istruzione «Dignitas Connubii»<sup>15</sup>*

Nelle prime parole dell'introduzione della *Dignitas Connubii*, l'Istruzione spiega il perché di essa proprio nella grande importanza che hanno il matrimonio e la famiglia nell'azione della Chiesa, quasi come una risposta alla falsa contrapposizione tra pastorale e giustizia nella Chiesa:

La dignità del matrimonio, che tra i battezzati “è immagine e partecipazione dell'alleanza d'amore del Cristo e della Chiesa” (Concilio Vaticano II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 48 d), esige che la Chiesa promuova con la maggior sollecitudine pastorale possibile il matrimonio e la famiglia fondata sull'unione coniugale, e li protegga e li difenda con tutti i mezzi a sua disposizione<sup>16</sup>.

In un passo successivo, parlando del processo matrimoniale, mette in guardia da una visione soggettivistica, potremmo dire falsamente pastorale, che contrappone dimensione di giustizia e realtà interpersonale del matrimonio:

<sup>15</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Instructio «Dignitas connubii» servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii* (25 gennaio 2005).

<sup>16</sup> *Ibidem*, Introduzione.

In considerazione peraltro della natura specifica di questo processo, deve essere evitato con particolare cura, da un lato il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa, dall'altro lato quel modo di agire che indulge a un eccessivo soggettivismo nell'interpretazione e nell'applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di quelle processuali. Da ciò consegue che la dimensione giuridica del matrimonio non è né può essere concepita come qualcosa che si giustappone "*come un corpo estraneo alla realtà interpersonale del matrimonio, ma ne costituisce una dimensione veramente intrinseca*" (Giovanni Paolo II, Alloc. agli Uditori della Rota Romana, 27 genn. 1997, in *AAS* 89 (1997) 487)<sup>17</sup>.

Quindi, una contrapposizione tra il bene della persona – chiamato da alcuni *favor personae* o *favor libertatis* – e la difesa del matrimonio – alla quale riducono il *favor matrimoni* di cui al can. 1060 CIC –, come se si trattasse di un istituto che va difeso per la sua importanza nella vita della Chiesa, anche a scapito del bene delle singole persone, è completamente sbagliato, perché non si tratta di questo, ma proprio della difesa della persona mediante la ricerca della verità sul suo stato, perché solo nella verità si potrà dire quale sia il cammino che ogni persona dovrà seguire per l'incontro personale con Cristo, che è il fine ultimo della vita di ogni singola persona sulla terra, quella *salus animarum* a cui prima ci siamo riferiti.

#### 5.6.2 *Discorso alla Rota Romana del 28 gennaio 2006*<sup>18</sup>

Il tema verrà ripreso da Papa Benedetto XVI nel suo primo discorso alla Rota Romana, il 28 gennaio 2006, nel quale si sofferma proprio sul tema del rapporto tra pastorale e diritto nelle cause di nullità del matrimonio. Per capire in tutta la sua portata questo discorso, bisogna tener conto di quanto lo stesso Pontefice scriverà riguardo alle nullità del matrimonio al numero 29 della sua Esortazione Apostolica Post-sinodale *Sacramentum Caritatis*, tema che era già presente nella sua mente quando pronunciò questo Discorso, successivo al Sinodo dei Vescovi sull'Eucaristia.

Mi soffermo in modo particolare su questo discorso perché in esso, in qualche modo, anticipa quanto poi dirà nella citata Esortazione Apostolica e, a mio avviso, coglie il nocciolo del problema della falsa contrapposizione tra pastorale e diritto e ci indica la via per riscoprire come queste due dimensioni

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana* (28 gennaio 2006), 135-138, in *AAS* 98 (2006).

dell'agire ecclesiale, perché questo sono, non solo non si contraddicono ma si esigono a vicenda e si ritrovano nella sentenza matrimoniale.

Nel Discorso alla Rota del 2006, Papa Benedetto XVI parte proprio dall'apparente contrapposizione che alcuni potrebbero scorgere tra il "formalismo" dell'Istruzione *Dignitas connubii* e gli interventi nel Sinodo sull'Eucaristia riguardo alla pastorale con i divorziati e risposati. Il Papa si chiede se ci siano due linee divergenti – la classica visione dualista tra pastorale e diritto, tra carità e giustizia – e la sua risposta riguarda «il fondamentale punto di incontro tra diritto e pastorale: l'amore per la verità»<sup>19</sup>.

In seguito fa cenno alla vera natura del processo e, in qualche modo, anticipa alcuni dei principali temi della riforma operata da Papa Francesco: «Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l'oggettività, la tempestività e l'efficacia delle decisioni dei giudici»<sup>20</sup>.

Poi, tenta di dare una risposta prendendo spunto da un tema a lui molto caro: la relazione tra ragione e fede. Non deve stupire che la Chiesa abbia adottato il processo come mezzo per conoscere la verità e per risolvere i conflitti in un modo più umano. Parla anche del contributo che ha dato il Diritto canonico al processo in genere.

Successivamente, fa riferimento alla specificità dei processi di nullità del matrimonio e quindi delle sentenze canoniche:

I processi, poi, possono vertere anche su materie che esulano dalla capacità di disporre delle parti, nella misura in cui interessano i diritti dell'intera comunità ecclesiale. Proprio in questo ambito si pone il processo dichiarativo della nullità di un matrimonio: il matrimonio infatti, nella sua duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei coniugi né, attesa la sua indole sociale e pubblica, è possibile ipotizzare una qualche forma di autodichiarazione<sup>21</sup>.

Spiegando il processo, ribadisce che non si tratta di un processo contro qualcuno, né di togliere un bene a qualcuno per darlo ad un altro, ma di dichiarare proprio la verità, che è quello che deve sempre fare la sentenza:

L'oggetto del processo è invece dichiarare la verità circa la validità o l'invalidità di un concreto matrimonio, vale a dire circa una realtà che fonda l'istituto della famiglia e che interessa in massima misura la Chiesa e la società civile. Di conseguenza si può affermare che in

<sup>19</sup> *Ivi*, 135.

<sup>20</sup> *Ivi*, 136.

<sup>21</sup> *Ivi*, 137.

questo genere di processi il destinatario della richiesta di dichiarazione è la Chiesa stessa<sup>22</sup>.

In seguito, torna sul criterio di ricerca della verità come esigenza del processo, e ricorda come il principio dell'indissolubilità del matrimonio debba essere alla base di ogni processo di nullità. Se non si fanno bene i processi, vi è il rischio di oscurare questo principio basilare che è richiesto dalla natura stessa del processo matrimoniale:

Il criterio della ricerca della verità, come ci guida a comprendere la dialettica del processo, così può servirci per cogliere l'altro aspetto della questione: il suo valore pastorale, che non può essere separato dall'amore per la verità. Può avvenire infatti che la carità pastorale sia a volte contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo. Il principio dell'indissolubilità del matrimonio, riaffermato da Giovanni Paolo II con forza in questa sede [...], appartiene all'integrità del mistero cristiano. Oggi purtroppo ci è dato di constatare che questa verità è talvolta oscurata nella coscienza dei cristiani e delle persone di buona volontà. Proprio per questo motivo è ingannevole il servizio che si può offrire ai fedeli e ai coniugi non cristiani in difficoltà rafforzando in loro, magari solo implicitamente, la tendenza a dimenticare l'indissolubilità della propria unione. In tal modo, l'eventuale intervento dell'istituzione ecclesiastica nelle cause di nullità rischia di apparire quale mera presa d'atto di un fallimento<sup>23</sup>.

Finisce ricordando qualcosa che, a mio parere, prepara e anticipa quanto poi il suo successore porterà a termine con *Mitis Iudex e Amoris Laetitia*, quando si riferisce al fatto che la vera pastorale esige anche che si faccia tutto il possibile per fare bene il proprio lavoro, che si dovrebbe concretizzare, tra l'altro, nelle seguenti esigenze: a) processi in tempi ragionevoli; b) prevenzione della nullità: curare seriamente la preparazione per evitare le nullità; c) fare tutto il possibile per ottenere la riconciliazione e la convalidazione laddove sia possibile.

Ecco le parole di Benedetto XVI:

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> *Ivi*, 137-138.

La verità cercata nei processi di nullità matrimoniale non è tuttavia una verità astratta, avulsa dal bene delle persone. È una verità che si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele. È pertanto assai importante che la sua dichiarazione arrivi in tempi ragionevoli. La Provvidenza divina sa certo trarre il bene dal male, anche quando le istituzioni ecclesiastiche trascurassero il loro dovere o commettessero degli errori. Ma è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli. Inoltre, la sensibilità pastorale deve portare a cercare di prevenire le nullità matrimoniali in sede di ammissione alle nozze e ad adoperarsi affinché i coniugi risolvano i loro eventuali problemi e trovino la via della riconciliazione. La stessa sensibilità pastorale dinanzi alle situazioni reali delle persone deve però portare a salvaguardare la verità e ad applicare le norme previste per tutelarla nel processo<sup>24</sup>.

E tutto questo, a mio avviso, è vera giustizia.

Perciò, conclude, le due preoccupazioni, quella di svolgere meglio i processi di nullità e quella di venire incontro ai fedeli che soffrono con autentico zelo pastorale, con questa chiave di lettura, vale a dire, l'amore per la verità, sono convergenti.

### 5.6.3 Esortazione Apostolica post-sinodale «*Sacramentum Caritatis*»<sup>25</sup>

Devo confessare che sono rimasto un po' stupito dal fatto che, in moltissime delle discussioni sulla pastorale con i fedeli divorziati e risposati, si fa un confronto diretto tra *Familiaris Consortio*, 84 e *Amoris Laetitia*, cap. VIII, come se non ci fossero altri documenti del Magistero Pontificio che ne avessero parlato. Invece, Benedetto XVI ne parlò chiaramente e, in buona misura, anticipò quanto poi venne sviluppato da Papa Francesco sia in *Mitis Iudex* che in *Amoris laetitia*. Ora mi soffermerò soltanto su quello che riguarda l'aspetto processuale e la sua intrinseca dimensione giuridica. Il Pontefice, facendo riferimento alla situazione dei divorziati e risposati, dopo aver confermato la dottrina e la prassi della Chiesa, si sofferma proprio sul tema della nullità del matrimonio:

Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza. Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto

<sup>24</sup> *Ivi*, 138.

<sup>25</sup> Cfr. ID., Esortazione Apostolica post-sinodale *Sacramentum Caritatis*, n. 29, in AAS 99 (2007), 128-130.

del diritto canonico, la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere pastorale, la loro corretta e pronta attività. Occorre che in ogni Diocesi ci sia un numero sufficiente di persone preparate per il sollecito funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Ricordo che “è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli”. È necessario, tuttavia, evitare di intendere la preoccupazione pastorale come se fosse in contrapposizione col diritto. Si deve piuttosto partire dal presupposto che fondamentale punto d'incontro tra diritto e pastorale è *l'amore per la verità*: questa infatti non è mai astratta, ma “si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele”<sup>26</sup>.

Ancora una volta, il Pontefice sottolinea tanto il rapporto inscindibile tra pastorale e diritto quanto la necessità – squisitamente pastorale – di rendere l'operato dei tribunali più vicino ai fedeli e più efficace nel suo funzionamento, poiché l'autentica preoccupazione pastorale, nell'ambito che ci occupa, si deve tradurre nella professionalità e nella serietà, che implicano anche un'adeguata celerità, nell'affrontare le cause che arrivano nei tribunali ecclesiastici, nonché in un vero amore per la verità come la via per ritrovare il cammino verso Cristo in ogni singolo fedele.

#### 5.6.4 Breve cenno ai lavori sinodali<sup>27</sup>

Come ben sappiamo, l'attenzione dedicata ai processi di nullità matrimoniale trascende sempre più l'ambito degli specialisti. Le sentenze ecclesiastiche in questa materia, infatti, incidono sulla possibilità o meno di ricevere la Comunione eucaristica da parte di non pochi fedeli. Proprio quest'aspetto, già evidenziato da Benedetto XVI nella già citata *Sacramentum Caritatis*, spiega perché l'argomento della nullità matrimoniale sia emerso ripetutamente durante il Sinodo sull'Eucaristia e poi, con grande forza e non poche conflittualità, nelle due Assemblee del Sinodo sulla Famiglia del 2014 e del 2015, proprio nel contesto della attenzione pastorale dei divorziati e risposati.

Non c'è bisogno che ci soffermiamo su quanto si è discusso nei Sinodi, tema ampiamente conosciuto da tutti. Quello su cui non c'è dubbio e che volevo sottolineare è che, alle proposte di alcuni padri sinodali che hanno suggerito una specie di amministrativizzazione della dichiarazione di nullità,

<sup>26</sup> *Ivi*, 129. Versione italiana in <http://w2.vatican.va>.

<sup>27</sup> Per gli atti delle Assemblee Straordinaria e Ordinaria del Sinodo, e i riassunti degli interventi, cfr. L. BALDISSERI, *La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo*, LEV, Città del Vaticano 2016.

Papa Francesco – fermo restando che la nullità non è la soluzione per molti casi di situazioni di divorziati e risposati – ha voluto rispondere con la riforma dei processi matrimoniali realizzata nel periodo intersinodale, tra le due assemblee del Sinodo sulla Famiglia. Consapevole della natura intrinsecamente giuridica del processo di nullità, Papa Francesco ha riaffermato la natura giudiziale del processo matrimoniale, proprio perché non si tratta di una via semplice – falsamente pastorale – per risolvere formalmente la situazione dei divorziati e risposati, ma di un processo di accertamento della verità – quell'elemento che unisce pastorale e diritto nelle cause matrimoniali – il che non è possibile senza un processo di indagine giudiziale seppur breve nei cosiddetti processi più brevi, che conclude con la sentenza che ha sempre natura dichiarativa.

#### 5.6.5 *La ricerca della verità in «Mitis Iudex»*

Come ho già spiegato nei paragrafi precedenti, uno dei capisaldi dei diversi tipi di processi matrimoniali, anche dopo la riforma di Francesco, è la ricerca della verità, e questa ricerca della verità non può fare a meno del principio dell'indissolubilità come elemento fondante del matrimonio (vid. n. 3).

#### 5.7 *La certezza morale quale requisito della sentenza affermativa della nullità*

A scanso di equivoci, un elemento cardine della riforma è la conferma della necessità della certezza morale sulla nullità per dichiarare nullo il matrimonio, aspetto che è stato ribadito dalla riforma, la quale ha fatto propria, includendola nel corpo normativo, quella definizione di certezza morale che si conteneva già in diversi discorsi dei Pontefici alla Rota Romana, nella giurisprudenza rotale e raccolta nell'istruzione *Dignitas Connubii*. Infatti, all'art. 12 delle *regole di procedimento* si afferma: «Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario».

Quindi, qualunque sia il processo seguito: ordinario, breve<sup>28</sup>, documentale, con giudice unico o con tribunale collegiale, solo se si è raggiunta questa

<sup>28</sup> Cfr., sul tema della decisione nel processus brevior, M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Edusc, Roma 2016, 195-220 ed E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in AA.VV., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, LEV, Città del Vaticano 2017, 142-150.

certezza morale, che si distingue esplicitamente dalla cosiddetta certezza prevalente e dal probabilismo, si potrà dare una sentenza *pro nullitate matrimonii*.

Prima di finire questo paragrafo, vorrei solo ricordare che, nel processo più breve davanti al Vescovo, la decisione è affidata esclusivamente al Vescovo Diocesano, ed è quindi lui chi deve raggiungere la certezza morale circa la nullità del matrimonio per dare una sentenza affermativa invece di rimandare la causa al processo ordinario, non il Vicario Giudiziale che forse ha istruito la causa, e nemmeno l'assessore che l'aiuta nella concreta causa. Ma lui non ha un potere assoluto. La peculiarità della decisione nel processo davanti al Vescovo la spiega molto bene Di Bernardo:

La normativa prevede una serie di passaggi fondamentali del Vescovo prima dell'acquisizione della certezza morale o dell'emissione di decreto di rinvio all'ordinario esame: la ricezione degli atti, con relativo controllo degli stessi, la consultazione con l'assessore e l'istruttore ed, infine, la valutazione delle osservazioni del Difensore del vincolo e delle parti<sup>29</sup>.

#### 5.8 *La celerità del processo e la pubblicazione della sentenza*

Come ben sappiamo, una delle motivazioni della riforma del processo matrimoniale è stata quella di renderlo più semplice e più celere, ma non a scapito della giustizia e della verità della quale ho precedentemente parlato. Questa è una questione giuridica e non solo pastorale. Come afferma il Card. Mamberti:

La giustizia è il limite della celerità, mentre la celerità non può mai essere limite alla giustizia. La celerità ad ogni costo può mettere in pericolo la giustizia e, nel caso di sentenze dichiarative, come quelle di nullità del matrimonio, la verità, nella specie del vincolo matrimoniale e del sacramento del matrimonio<sup>30</sup>.

A riprova del forte intreccio che vi è tra dimensione pastorale del processo e ricadute giuridiche di questa natura pastorale – e dico *natura* volutamen-

<sup>29</sup> E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in Aa.Vv., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, LEV, Città del Vaticano 2017, 142-143.

<sup>30</sup> D. MAMBERTI, *«Quamprimum salva iustitia» (can. 1453). Celerità e giustizia nel processo di nullità matrimoniale rinnovato*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. III, LEV, Città del Vaticano 2017, 647-648.

te, poiché ritengo che non si tratti di un aspetto o dimensione del processo ma proprio di un elemento che lo deve definire nella sua essenzialità –, ci servano alcune parole del Llobell, in un suo intervento poco prima della riforma operata da *Mitis Iudex*, che intitolò “*La pastoralità del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo*”<sup>31</sup>. Parlando proprio della conclusione della causa e della pubblicazione della sentenza, a mio parere mette il dito nella piaga e le sue parole interpellano ognuno di noi: giudici, avvocati, difensori del vincolo, cancellieri e via dicendo, perché spesso si perde troppo tempo tra la conclusione della causa e la pubblicazione della sentenza, e questo sarebbe contrario al senso di giustizia. Ecco le sue parole:

Il giudice dovrebbe stabilire un termine perentorio breve (ad es., non più di un mese) per la consegna del parere (*restrictus*) del patrono e delle *animadversiones* del difensore del vincolo e per l’eventuale unica replica, ad es., entro il termine perentorio di quindici giorni, fermo restando il diritto del difensore del vincolo di parlare per ultimo qualora lo ritenga necessario [...]. L’obbligo imposto dall’art. 245 § 1 della DC (non previsto dal CIC né dal CCEO) d’informare il coniuge che il suo patrono ha rinunciato tacitamente a presentare la memoria difensiva conclusiva e l’invito a nominare un nuovo patrono dovrà essere adempiuto dal giudice soltanto se riterrà che, senza detta informazione, potrebbe essere sostanzialmente violato il diritto di difesa di tale coniuge e che, quindi, la sentenza potrà non essere rispondente alla verità. Altrimenti, la causa potrebbe dilungarsi senza motivo. Qualora non vi siano degli avvocati (situazione frequente in molte conferenze episcopali), il termine concesso al difensore del vincolo potrebbe essere di quindici giorni, giacché questi avrebbe dovuto aver già studiato la causa per potersi pronunciare sulla completezza istruttoria<sup>32</sup>.

Un’altra constatazione che fa Llobell e che condivido:

Tra gli interventi conclusivi dei coniugi e del difensore del vincolo, e la riunione dei giudici per prendere la decisione spesso passa troppo tempo. Questo è uno dei momenti in cui il ruolo del giudice unico contribuisce a snellire notevolmente il processo. Comunque, anche nel tribunale collegiale si devono inviare *quam primum* gli atti ai giudici per il loro

<sup>31</sup> J. LLOBELL, *La pastoralità del complesso processo matrimoniale canonico: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo*, in AA.VV., *Misericordia e diritto nel matrimonio*, Edusc, Roma 2014, 149-150.

<sup>32</sup> *Ivi*, 149.

studio, proponendo contemporaneamente una data non troppo lontana (ad es., entro un mese) per la riunione in cui decidere la causa<sup>33</sup>.

Poi, entrando proprio nel tema oggetto di queste riflessioni, fa dei suggerimenti molto attinenti che possono far sì che si riducano notevolmente i tempi tra la decisione e la pubblicazione della sentenza, che è una questione di responsabilità giuridica che ha al contempo una forte dimensione pastorale. Sulla sentenza afferma:

Il testo della sentenza deve essere semplice, come indica DC art. 254 § 1. In particolare, si deve evitare di riportare quanto non è strettamente utile ai fini della decisione; è necessario, invece, dare congrue risposte in ordine alle osservazioni del difensore del vincolo e dei coniugi [o dei loro patroni]. La parte *in iure* deve essere molto sintetica: quanto basta per far capire ai coniugi il capo o i capi sui quali si pronuncia la sentenza. Nell'*in facto* deve essere evitato di riportare testualmente pagine di deposizioni, incentrandosi nell'analisi critica delle singole prove e indicando i motivi per i quali il giudice è giunto o non alla certezza morale sulla nullità del matrimonio (CIC can. 1608; CCEO can. 1291; DC art. 247)<sup>34</sup>.

Come ben spiega Schöch:

Una sentenza basata su emozioni è ingiusta. La misericordia del giudice va esercitata manifestando comprensione per le parti, che hanno vissuto vivono tuttora situazioni di grave sofferenza avendo un matrimonio fallito alle spalle. Il giudice deve tenere davanti agli occhi non solo le parti, ma soprattutto il Signore della giustizia e della grazia, il Salvatore e il Giudice degli uomini [...] che verrà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti. La motivazione convincente nella sentenza può essere di grande aiuto<sup>35</sup>.

Se ci chiediamo il perché dell'insistenza di Llobell sulla semplificazione delle sentenze matrimoniali, ci rendiamo conto che lo dice proprio per il problema della celerità dei processi, che malgrado sia stata una delle finalità della riforma, spesso viene meno per il lungo tempo trascorso in non pochi tribunali – parlo della Chiesa Universale – tra la decisione e la pubblicazione, e sappiamo che finché la sentenza non viene pubblicata non trascorre il tempo previsto

<sup>33</sup> *Ivi*, 149-150.

<sup>34</sup> *Ivi*, 150.

<sup>35</sup> N. SCHÖCH, Giustizia e misericordia nel processo di nullità matrimoniale: due principi incompatibili?, in AA.VV., Misericordia e diritto nel matrimonio, Edusc, Roma 2014, 91.

per l'appello senza che esso sia esercitato da una delle parti o dal difensore del vincolo, la sentenza non diventa esecutiva, con tutto quello che ciò significa spesso per le parti. Ecco quindi la sua conclusione che condivido pienamente e nella quale io stesso mi sento interpellato come giudice:

Particolarmente sorprendente è il tempo adoperato frequentemente da non pochi tribunali per la pubblicazione della sentenza. Ciò implica una grave violazione della legge, la quale prescrive che “La sentenza deve essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui la causa fu decisa, a meno che, nel tribunale collegiale, i giudici per una grave ragione non abbiano stabilito un tempo più lungo” (cfr. CIC can. 1610 § 3; CCEO can. 1293 § 3; DC art. 249 § 5). Il giudice unico [che dopo MIDI non è più un'eccezione la cui approvazione compete ad altri, ma lo può decidere lo stesso Vescovo diocesano] è particolarmente responsabilizzato al riguardo, non potendo egli giustificarsi adducendo i ritardi degli altri giudici, anche in considerazione del fatto che tale giudice, se sarà stato anche l'istruttore della causa, avrà potuto maturare la certezza morale sul modo giusto di decidere già all'atto di interrogare i coniugi, i testimoni, i periti [...] giungendo alla maturità di detta certezza (pro o contro la nullità del matrimonio) nel momento degli interventi conclusivi dei coniugi e del difensore del vincolo, trovandosi così nelle condizioni ottimali per redigere la sentenza immediatamente<sup>36</sup>.

Se questi ritardi fossero troppo frequenti, penso sarebbe il caso di agire – il Vicario Giudiziale o, se fosse necessario, il Vescovo Moderatore del Tribunale – per rispettare quanto stabilito dal diritto proprio tenendo conto della *salus animarum*.

Dopo la riforma, potremmo dire, questo bisogno, che è in senso stretto un obbligo giuridico, di non ritardare la pubblicazione della sentenza, si fa ancora più pressante poiché, come ricorda Napolitano:

A seguito della riforma del processo di nullità matrimoniale, il can. 1679 MIDI stabilisce che “la sentenza che per la prima volta la dichiarato la nullità del matrimonio, ricorsi i tempi stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva”. L'esecutività della prima sentenza affermativa ha effetto una volta trascorso il termine perentorio stabilito per l'appello, cioè di quindici giorni utili<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> J. LLOBELL, *La pastoralità del complesso processo matrimoniale canonico...*, 150.

<sup>37</sup> E. NAPOLITANO, *Il processo ordinario dopo la riforma*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Quaderni delle Mendola 26, Glossa, Milano 2018, 265.

E come ben sappiamo, il Legislatore è molto chiaro nello stabilire da quale momento comincia a decorrere il termine di 15 giorni utili per l'appello, quando nel can. 1630 dice: «nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza». Quindi, l'ingiustificato ritardo nella pubblicazione e notificazione della sentenza alle parti sarebbe una grave ingiustizia e inoltre renderebbe vane molte delle riforme che mirano proprio a rendere il processo matrimoniale più celere, salva sempre la giustizia.

Tutta la tematica riguardante l'appello della sentenza nei processi matrimoniali, senz'altro meriterebbe un'approfondita trattazione, ma questo esula dal tema oggetto della mia relazione. Sottolineerei soltanto quanto già detto in precedenza: dato che il fine ultimo del processo di nullità è la *salus animarum* tramite la ricerca della verità, ritengo che, oltre alle diverse questioni ancora molto discusse in dottrina riguardo all'appello ed agli altri ricorsi straordinari contro la sentenza, come è la possibilità della nuova proposizione della causa, i modi della *querela nullitatis*, l'appello meramente dilatorio, ecc.<sup>38</sup>, non va dimenticato che sarebbe una gravissima ingiustizia ritardare senza necessità la pubblicazione e la notifica di essa a tutte le parti che abbiano diritto di ricorrere, il che eviterebbe che la sentenza diventasse definitiva ed eseguibile.

## 5.9 Conclusioni

Per concludere, vorrei soltanto ricordare quali sono i temi che, rispetto alla sentenza di nullità matrimoniale, devono essere oggetto di ulteriori approfondimenti non solo dottrinali e giurisprudenziali ma, alle volte, anche da parte del Legislatore, e che solo la prassi che si consoliderà in questi anni sia nei Tribunali Apostolici che, soprattutto, nei Tribunali locali, ci indicherà se hanno bisogno di riforma o di ulteriori precisazioni, come è successo spesso lungo la storia dei processi nella Chiesa:

a) Il rischio di un'eccessiva celerità a scapito della verità, sia nel processo ordinario che, a maggior ragione, nel *processus breviar*.

b) Le lungaggini tra la conclusione della causa e la sentenza e tra la sentenza e la sua pubblicazione, poiché giustizia ritardata è ingiustizia.

c) La necessità di garantire veramente il diritto fondamentale di appello, sia delle parti che del difensore del vincolo quando, in coscienza, pensa che debba farlo, sempre e comunque con ragionevolezza, come ci ricorda lo

<sup>38</sup> Cfr. *Ivi*, 267-289.

stesso Legislatore al canone 1432 CIC, quando sostiene che il difensore deve proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere *ragionevolmente* adottati contro la nullità<sup>39</sup>. Quindi, è evidente che non ha l'obbligo di appellare, il che renderebbe inoperante la riforma nell'eliminazione della doppia conforme. Comunque, di questo tema si è già parlato da una prospettiva molto particolare, che tenta di mettere insieme proprio giustizia e pastorale, quando nel titolo della relazione tenutasi a gennaio sul difensore del vincolo si aggiunse "tra misericordia e giustizia".

d) La necessità di chiarire diverse questioni riguardanti l'appello e i ricorsi straordinari contro la sentenza affermativa, sia nel processo ordinario che nel *processus brevior*, nonché la precisazione del significato dell'espressione "appello meramente dilatorio" di cui ai cann. 1680 § 2 e 1687 § 4, che è stato oggetto di diverse interpretazioni tanto in dottrina come in giurisprudenza<sup>40</sup>.

Finisco ricordando che, in sede di decisione giudiziale, la miglior garanzia per mettere insieme esigenze di giustizia ed esigenze pastorali è quella di non perdere mai di vista l'essenza del processo matrimoniale e quindi del suo esito finale che è la sentenza, cioè, la natura dichiarativa della sentenza di nullità, un forte e incondizionato amore alla verità, che si deve saper trasmettere anche alle parti, nonché, ma di questo sicuramente se ne parlerà di seguito, saper accompagnare, discernere (proprio questo è il nocciolo della missione dei giudici) e integrare i fedeli, non vedendo mai nei processi delle carte, ma delle persone con grandi sofferenze e speranze.

<sup>39</sup> Cfr. *Ivi*, 278-280.

<sup>40</sup> Sul tema dell'appello dopo la riforma di MI cfr. G. ERLEBACH, *Appello in quanto impugnativa dopo l'entrata in vigore del Motu Proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. III, LEV, Città del Vaticano 2017, 661-680; J. LLOBELL, *Il provvedimento sulla sentenza appellata nel sistema del Motu Proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, 681-704; D. SALVATORI, *La rinuncia all' (istanza di) appello dopo una sentenza pro matrimonii nullitate alla luce del Motu Proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, 705-726; G. SCIACCA, *Diritto di appellare nel «processus brevior» e nel processo ordinario*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, 727-738.